

Assicurazione contro gli infortuni

Informazioni per gli assicurati

**Assicurazione mediante convenzione secondo la legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20.03.1981**

Edizione 06.2019

Informazioni per gli assicurati

Indice

Articolo	Pagina
Informazioni generali	3
A Basi dell'assicurazione	3
1 Assicuratore	3
2 Scopo	3
3 Basi legali	3
4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	3
B Copertura assicurativa	3
1 Persona assicurata	3
2 Momento della stipula dell'assicurazione mediante convenzione	3
3 Durata dell'assicurazione mediante convenzione	3
4 Rinnovo dell'assicurazione mediante convenzione	3
5 Sospensione dell'assicurazione mediante convenzione	3
6 Certificato di assicurazione	3
7 Estensione dell'assicurazione	3
8 Nullità dell'assicurazione mediante convenzione	3
9 Autorizzazione alla verifica dei dati registrati	4
10 Inclusione della copertura infortuni nell'assicurazione delle cure medico-sanitarie	4
C Premio	4
D Obblighi di annuncio e altri obblighi	4
1 Notifica di sinistro	4
2 Obblighi d'informazione	4
E Protezione dei dati	4

Informazioni per gli assicurati

Informazioni generali

A Basi dell'assicurazione

1 Assicuratore

L'assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA con sede a Berna, in seguito denominata «Mobiliare».

2 Scopo

L'assicurazione mediante convenzione è il prolungamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali fino a un massimo di sei mesi.

L'assicurazione mediante convenzione è una possibilità per continuare a usufruire della copertura assicurativa di cui si disponeva:

- in caso di riduzione temporanea dell'orario di lavoro a un numero di ore settimanali per il quale viene meno la copertura assicurativa per infortuni non professionali;
- in caso di congedo non pagato;
- in caso di occupazione in un esercizio stagionale, per mantenere la copertura assicurativa durante i periodi di pausa (anche per collaboratori che durante le pause stagionali si trovano all'estero).

3 Basi legali

Valgono le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze.

Le seguenti indicazioni hanno scopo puramente informativo per gli assicurati. Le leggi e le ordinanze hanno in ogni caso la precedenza.

4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

A prescindere da disposizioni contrattuali di tenore diverso, il presente contratto di assicurazione non garantisce copertura assicurativa o altre prestazioni dell'assicurato, se e fintanto che vi si oppongono sanzioni legali applicabili di natura economica, commerciale o finanziaria.

B Copertura assicurativa

1 Persona assicurata

Hanno il diritto di stipulare l'assicurazione mediante convenzione e quindi di proseguire l'assicurazione contro gli infortuni non professionali dopo la fine dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni i dipendenti il cui ultimo datore di lavoro ha stipulato presso la Mobiliare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui alla LAINF e le cui ore lavorative settimanali erano almeno 8.

Eccezioni: Nel periodo in cui percepiscono l'indennità di disoccupazione, i disoccupati sono obbligatoriamente assicurati presso la SUVA per gli infortuni non professionali. Se il diritto all'indennità di disoccupazione matura entro i 31 giorni di copertura suppletiva previsti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non è necessaria un'assicurazione mediante convenzione. Durante il servizio militare, le prestazioni assicurative sono fornite dall'assicurazione militare. Se si riprende a lavorare dopo aver terminato il servizio non è necessario stipulare un'assicurazione mediante convenzione.

2 Momento della stipula dell'assicurazione mediante convenzione

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali termina una volta decorso il 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto a percepire almeno la metà del salario. Se in questi 31 giorni il collaboratore non assume un nuovo posto di lavoro, vi è la possibilità di stipulare un'assicurazione mediante convenzione.

L'assicurazione mediante convenzione dev'essere stipulata prima della fine dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, vale a dire prima del 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto a percepire almeno la metà del salario. Il premio dell'assicurazione mediante convenzione dev'essere versato prima che sia decorso tale termine.

3 Durata dell'assicurazione mediante convenzione

L'assicurazione mediante convenzione inizia alla data indicata nel certificato di assicurazione e vale per la durata ivi convenuta. L'assicurazione mediante convenzione può essere stipulata per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi.

L'assicurazione mediante convenzione termina se prima della sua scadenza si assume presso un datore di lavoro un posto di almeno 8 ore a settimana oppure se, dopo aver stipulato l'assicurazione, il richiedente matura il diritto a percepire prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Nel caso in cui l'assicurazione mediante convenzione venga terminata anticipatamente, i premi pagati non vengono rimborsati. Non è possibile disdire l'assicurazione mediante convenzione.

4 Rinnovo dell'assicurazione mediante convenzione

Prima del decorrere del mese pagato/dei mesi pagati, è possibile rinnovare l'assicurazione mediante convenzione per altri mesi versando i premi corrispondenti – tuttavia per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi.

5 Sospensione dell'assicurazione mediante convenzione

L'assicurazione mediante convenzione è sospesa durante tutto il periodo in cui la persona assicurata è sottoposta all'assicurazione militare o a un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni. Al termine, la durata è prolungata in misura corrispondente.

6 Certificato di assicurazione

Non appena la persona assicurata ha versato il premio, le viene inviato per e-mail un certificato di assicurazione.

7 Estensione dell'assicurazione

L'assicurazione mediante convenzione copre tutte le prestazioni di cui alla LAINF in relazione a un infortunio non professionale. Gli infortuni professionali non sono coperti dall'assicurazione mediante convenzione.

8 Nullità dell'assicurazione mediante convenzione

Se la persona assicurata fornisce informazioni false, essenziali per la stipula e il trattamento dell'assicurazione mediante convenzione (ad esempio sul precedente datore di lavoro, sull'orario di lavoro settimanale presso questo datore di lavoro nonché sulla data dell'ultimo giorno in cui ha avuto diritto a percepire il salario), l'assicurazione mediante convenzione cessa di essere vincolante per la Mobiliare. Pertanto la persona in questione perde qualsiasi copertura assicurativa prevista dall'assicurazione mediante convenzione. È fatta riserva di eventuali pretese risarcitorie.

9 Autorizzazione alla verifica dei dati registrati

La Mobiliare è autorizzata a verificare tutti i dati registrati, necessari per la stipula e il trattamento di questa assicurazione mediante convenzione, di richiedere ulteriori informazioni e documenti al proponente oppure a mettersi direttamente in contatto con il datore di lavoro per verificare i dati registrati. La persona assicurata accetta queste condizioni. In merito al trattamento dei dati si rimanda all'art. E qui sotto.

10 Inclusione della copertura infortuni nell'assicurazione delle cure medico-sanitarie

Nella misura in cui al termine dell'assicurazione mediante convenzione non è prevista una nuova copertura assicurativa tramite un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la persona assicurata deve informare la cassa malati al termine dell'assicurazione mediante convenzione, in modo che la copertura assicurativa contro gli infor-

tuni possa essere inclusa nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

C Premio

Per ogni mese (e frazioni di mese) il premio ammonta a CHF 45.–. Il premio può essere pagato online tramite Postcard, carta di credito o Twint. Se la persona assicurata non può procedere alla stipula e al versamento per via elettronica, l'assicurazione mediante convenzione può essere pagata anche tramite una polizza di versamento.

D Obblighi di annuncio e altri obblighi

1 Notifica di sinistro

Ogni infortunio va notificato immediatamente alla Mobiliare, Bundesgasse 35, 3001 Berna oppure al sito mobiliare.ch tramite la notifica di sinistro online. In caso di morte sono tenuti a effettuare la notifica i superstiti aventi diritto.

2 Obblighi d'informazione

Le persone che rivendicano prestazioni assicurative devono autorizzare nel singolo caso tutte le persone e i servizi, e più precisamente datore di lavoro, medici, assicurazioni e uffici pubblici, a rilasciare le informazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni. Queste persone e servizi sono tenuti a rilasciare le informazioni necessarie.

Se per la valutazione risultano necessarie ulteriori visite mediche o specialistiche, la persona assicurata deve sottoporvisi, nella misura del possibile.

Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni non adempiono il loro dovere di informare o di collaborare, la Mobiliare può decidere in base agli atti o chiudere la procedura e decidere di non entrare in materia.

E Protezione dei dati

Per quanto concerne l'elaborazione dei dati personali, la Mobiliare applica le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati, le disposizioni pertinenti della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF). I dati raccolti al momento della stesura dei documenti contrattuali d'assicurazione o di liquidazione dei sinistri vengono trattati dalla Mobiliare in particolare per il calcolo dei premi, la liquidazione dei casi assicurativi e per finalità di marketing interne al Gruppo Mobiliare (come ricerche di mercato, creazione di profili dei clienti) nonché per l'aggiornamento e la documentazione di presenti e future relazioni con i clienti. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettronica. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.

Se l'esecuzione del contratto o la liquidazione dei sinistri lo richiede, la Mobiliare trasmette i dati, in vista della loro elaborazione, a parti terze coinvolte nel contratto in Svizzera e all'estero, in particolare alle società del Gruppo Mobiliare che partecipano all'esecuzione dei rapporti d'assicurazione.